

Rapporto

numero

6506 R

data

1° dicembre 2011

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

della Commissione speciale pianificazione del territorio sul messaggio 21 giugno 2011 concernente la modifica della Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici (LCPS) del 9 febbraio 1994

1. PREMESSA

Con il presente messaggio affrontiamo due modifiche procedurali di poco conto e una modifica di contenuto della Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici (LCPS).

2. PROCEDURA DI ALLESTIMENTO, PUBBLICAZIONE E APPROVAZIONE DEI PCSE

I percorsi (esistenti o previsti) che costituiscono la rete dei sentieri escursionistici sono designati in un apposito piano, denominato Piano cantonale dei sentieri escursionistici (PCSE). La procedura di allestimento, pubblicazione e approvazione del PCSE è retta dagli artt. 8 - 10 LCPS.

Proposta di modifica all'art. 9 (pubblicazione e approvazione)

Art. 9 - c) pubblicazione e approvazione (attuale)

¹*Il piano è pubblicato a cura del Dipartimento presso le Cancellerie dei Comuni interessati, per un periodo di 30 giorni.*

²*Entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione ogni persona o ente interessato, nonché le organizzazioni specializzate riconosciute dalla Confederazione possono presentare ricorso al Consiglio di Stato, il quale approva il piano.*

³*Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di trenta giorni.*

La modifica serve a semplificare la procedura di pubblicazione e approvazione del Piano cantonale rendendola più snella. L'allestimento della decisione da parte del CdS è adeguata a procedure simili diventando nel contempo più rapida, logica e meno burocratica, garantendo in ogni caso i diritti delle parti, accordando agli interessati sia il diritto di essere sentiti che il diritto di ricorso.

Art. 9 cpv. 1 e 2 (nuovo)

¹*Il piano è pubblicato a cura del Dipartimento presso le Cancellerie dei Comuni interessati, per un periodo di 30 giorni; durante questo periodo gli interessati possono presentare osservazioni o proposte al Consiglio di Stato, il quale approva il piano.*

²*La pubblicazione è annunciata almeno 10 giorni prima agli albi comunali, nel Foglio Ufficiale e nei quotidiani del Cantone.*

Proposta di modifica all'art. 10 (revisione)

Art. 10 - d) revisione (attuale)

Il piano è rivisto periodicamente e all'occorrenza modificato secondo la procedura prevista per la sua approvazione.

Con un nuovo capoverso all'articolo 10 si introduce la possibilità di modifica parziale/locale del PCSE contrapposta alla procedura di revisione globale. L'aggiunta crea le premesse per agevolare i procedimenti inerenti modifiche che non rimettono in discussione gli itinerari e i principi base globali del Piano cantonale, come l'estensione della rete, la densità o le mete escursionistiche. Le modifiche proposte attraverso questa procedura non dovranno essere lesive della struttura pianificatoria definita con il precedente allestimento del piano e la relativa evasione dei ricorsi. Secondo il CdS la modifica è necessaria in quanto attualmente ogni piccolo cambiamento del piano è soggetta ad una procedura estremamente laboriosa (consultazione, pubblicazione, approvazione, ricorso) che potrebbe essere risolta più celermente garantendo comunque i diritti democratici.

Art. 10 (nuovo)

¹*Il piano è rivisto periodicamente secondo la procedura prevista per la sua approvazione.*

²*Il piano è modificato localmente secondo la procedura prevista all'art. 9. La modifica è allestita dal Dipartimento.*

3. PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 15 (CRITERI DI SEGNALAZIONE)

Art. 15 - Criteri di segnalazione (attuale)

Su tutta la rete cantonale dei sentieri escursionistici la segnalazione è conforme alle direttive federali e cantonali.

All'attuale articolo si aggiunge un nuovo capoverso per permettere al Cantone di rimuovere la segnaletica non conforme alle direttive federali e cantonali. Questo passo avviene nel caso in cui non è possibile individuare l'autore della posa dei cartelli e non è possibile concordare la sostituzione della segnaletica irregolare.

Chiaramente la misura è volta a non confondere gli escursionisti e a non creare loro problemi di sicurezza e responsabilità, al momento che i sentieri così demarcati non rispecchiano gli standard previsti.

Art. 15 cpv. 2 (nuovo)

²*Il Dipartimento può ordinare la rimozione di segnaletica non conforme.*

4. CONCLUSIONI

La Commissione invita pertanto il Gran Consiglio a voler accettare le previste modifiche della LCPS.

Per la Commissione speciale pianificazione del territorio:

Cleto Ferrari, relatore

Bassi - Beretta Piccoli L. - Canepa - Canevascini -

Cavadini - Cozzaglio - Garzoli - Maggi - Mellini - Orsi -

Pagnamenta - Paparelli - Rückert - Seitz - Storni